



COPIA

N°20 Reg. delib.	del 29-06-2021
---------------------	----------------

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Presenza d'atto PEF 2021 ed approvazione tariffe TARI anno 2021
---------	---

Oggi **ventinove** del mese di **GIUGNO** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 19,45, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta, non aperta al pubblico, di straordinaria convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Tasso Giuseppe	Presente	Marangoni Riccardo	Presente
Baldo Alessandro	Presente	Zambello Luca	Presente
Nallio Alessio	Presente	Virgili Tiziana Michela	Presente
Brancaglioni Gabriele	Presente	Guarise Fabrizio	Presente
Prini Matteo	Presente	Cavallaro Samuele	Assente
Zerbinati Mirko	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta l'assessore esterno:

Bellesia Mario	Presente
----------------	----------

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Gerlando Gibilaro.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tasso Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta nominando scrutatori:

Brancaglioni Gabriele
Zambello Luca
Guarise Fabrizio

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO	Presa d'atto PEF 2021 ed approvazione tariffe TARI anno 2021
----------------	--

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il comma 654, stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 683 del medesimo articolo prescrive che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Comune o altra autorità competente, approva le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992;

Ricordato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito ad ARERA, le funzioni di:

- regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo competente;
- verifica e controllo della corretta redazione dei piani;

Tenuto conto che, sulla base delle funzioni attribuite dalla richiamata legge, con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ARERA ha definito:

- il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) che ha introdotto una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- una puntuale definizione delle attività da includere nel *perimetro* del servizio rifiuti e di conseguenza i costi che devono essere coperti dal gettito in modo da escludere dal perimetro quanto non connesso con lo stesso servizio;
- l'identificazione degli oneri derivanti da fonti contabili obbligatorie;
- la riclassificazione dei costi basati su specifiche poste "rettificate";
- l'applicazione di un limite di crescita delle tariffe (tariffe che, elaborate secondo il metodo citato, devono essere considerati come i prezzi massimi unitari dei servizi);
- l'introduzione di modalità di recupero graduale per gli eventuali scostamenti riferiti ai costi relativi agli anni 2018 e 2019 (conguaglio), in relazione al costo benchmark di riferimento;
- la determinazione di un tasso di remunerazione del capitale investito;
- l'individuazione di incentivi a mezzo di fattori di sharing dei proventi;
- la procedura di approvazione del PEF;

Dato atto che all'art. 6, della citata deliberazione, viene stabilito che, in merito alla validazione, che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, i gestori dei servizi predispongono annualmente il Piano economico finanziario e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente, unitamente a una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nelle modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con quelli desumibili dai dati contabili;

Tenuto conto che la definizione contenuta nel MTR, allegato all'appena citata delibera, definisce quale Ente Territorialmente competente, l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Atteso che nel Comune di Fratta Polesine, le attività relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di trattamento e recupero dei rifiuti urbani e di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, sono svolti dalla società in house providing Ecoambiente Srl mentre in capo all'Ente restano il servizio di spazzamento delle strade ed il servizio di gestione tariffe e rapporti con l'utenza;

Considerato quindi che Ecoambiente ed il Comune si configurano come gestori dei citati servizi e che pertanto entrambi hanno di conseguenza predisposto la documentazione di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Evidenziato che ARERA con la deliberazione del 03 marzo 2020 – n. 57/2020/R/rif ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di validazione del PEF ed in particolare ha stabilito che nel caso in cui *l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;*

Richiamata la nota del Consiglio di Bacino del 28.02.2020, con la quale l'ente sottolinea le ragioni che lo rendono operativo in ordine alle competenze di organizzazione e di scelte della forma di gestione ed affidamento del servizio rifiuti ma non ancora in quelle relative alla gestione amministrativa, tecnica ed economica dei contratti di servizio derivanti dal pre esistente affidamento e pertanto nell'impossibilità di qualificarsi, per l'anno 2020, quale Ente territorialmente competente per la validazione del PEF;

Dato atto pertanto che, dall'anno 2021, il Consiglio di Bacino, si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC) in conformità alla definizione contenuta nel nuovo MTR;

Tenuto conto che il Consiglio di Bacino, nell'elaborazione dei PEF, si avvale del supporto specialistico di ANEA, come da nota del 13.01.2021;

Richiamato l'art. 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che il nuovo MTR prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visti i documenti trasmessi al Consiglio di Bacino con prot ns. atti n. 1800 del 24.02.2021, ovvero:

1. relazione di accompagnamento redatta secondo l'appendice 2 del MTR e predisposta dal Comune in qualità di gestore del servizio di gestione tariffe e rapporti con le utenze e di spazzamento strade che illustra la corrispondenza tra valori e criteri generali utilizzati e quelli desumibili dalla documentazione contabile, riferita all'anno 2019, come indicato dal nuovo MTR;
2. la dichiarazione di veridicità, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità dell'appendice 3 del MTR;
3. il file con l'indicazione dei costi sostenuti dal Comune nell'anno 2019 (a consuntivo) da inserire nel calcolo del PEF 2021;

Ricordato che l'ente con DCC n. 44 del 23.12.2020, di approvazione del PEF 2020, ha dato atto che, come disposto dalla DCC n. 11 del 21.05.2020, si è avvalso della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020 (cd Cura Italia) e che pertanto per l'anno 2020 sono state applicate le tariffe approvato nell'anno 2019 e che il differenziale tra costi risultati dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà recuperato a titolo di conguaglio in tre annualità con decorrenza dall'anno 2021;

Vista a tal proposito la nota prot. ns. atti n. 4151 del 27.04.2021, con la quale il Consiglio di Bacino ha informato, sulla base del chiarimento n. 36 della Ragioneria MEF, della possibilità di utilizzare il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art. 106, comma 5, del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 39 del D.L. n. 104/2020, per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA), pari ad Euro 11.895,03;

Vista inoltre la nota del Consiglio di Bacino prot. ns. atti n. 4413 del 06.05.2021 con la quale il Consiglio di Bacino ha comunicato che, il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali può essere utilizzato anche per la copertura dei costi COV 2021, sostenuti per l'emergenza Covid e rendicontati dal gestore Ecoambiente, sulla base del numero degli abitanti, pari a Euro 4.451,00;

Richiamata la faq n. 11 della Ragioneria MEF che conferma la possibilità di utilizzo del "fondone" 2020, anche nell'anno 2021;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere interventi per favorire, in questo periodo di crisi economica, le utenze domestiche e non domestiche nel pagamento della TARI;

Tenuto conto al riguardo che con nota prot. ns. atti n. 4467 del 07.05.2021, il Comune ha comunicato al Consiglio di Bacino, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni in materia, la volontà di coprire la componente RCU (conguaglio secondo il metodo ARERA 2019 - 2020) di Euro 11.895,00 ed i costi COV 2021 di Euro 4.451,00, per un totale di Euro 16.346,03, con il "fondone";

Preso atto che con nota prot. ns. atti n. 5544 del 09.06.2021, il Consiglio di Bacino ha trasmesso la prima elaborazione del PEF 2021;

Sottolineato che dal prospetto riassuntivo del PEF si evince che alla voce "rimodulazioni" è stato inserito il citato importo di Euro 16.346,03 in detrazione rispetto ai costi sostenuti per il servizio rifiuti e che pertanto tale somma andrà ad abbassare il valore delle tariffe da applicare ai contribuenti;

Richiamata in particolare l'art. 4 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF del 31.10.2019, che stabilisce che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi;

Considerato che, alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, contribuiscono :

1. le grandezze determinate dall'ETC, ovvero:
 - ✓ *il coefficiente di recupero produttività (Xa);*
 - ✓ *il coefficiente per il miglioramento della qualità (QLa);*
 - ✓ *il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale (PGa);*
2. i costi definiti dall'art. 6 del MTR, ovvero:
 - ✓ *costi calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;*
 - ✓ *costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento a-2 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*

Dato atto che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22.03.2021, n. 41, ha stabilito che, per l'anno 2021, i Comuni possono approvare i regolamenti e le tariffe sulla base del piano economico finanziario, entro il termine del 30.06.2021;

Evidenziato che con nota prot. ns. atti n. 6083 del 22.06.2021, il Consiglio di Bacino ha trasmesso l'appendice 1 del PEF 2021, evidenziante un costo complessivo rivalutato di complessivi Euro 371.989,00 (compreso MIUR pari ad Euro 1.099,00 che secondo quanto disposto dal punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, deve essere detratto come costo fisso) di cui Euro 201.506,00 per costi variabili riclassificati ed Euro 170.483,00 per costi fissi riclassificati;

Dato atto che nella somma complessiva di Euro 371.989,00 calcolato sui costi anno 2019 (a consuntivo) sono compresi anche i costi rivalutati secondo i parametri normativi, del Comune, di complessivi Euro 76.434,00;

Richiamati gli atti che compongono la predisposizione del PEF:

1. PEF nel formato appendice 1 al MTR;
2. Relazione descrittiva dei servizi a cura dei gestori e del Consiglio di Bacino, secondo lo schema di cui all'Appendice 2 al MTR;
3. Dichiarazione di veridicità dei gestori nel formato appendice 3 al MTR;

Visto a tal proposito il PEF finale – appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/rif), prot. ns. atti n. 6083 del 22.06.2021, dal quale risulta un limite tariffario pari ad Euro 371.989,00 (compreso MIUR pari ad Euro 1.099,00 che secondo quanto disposto dal punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, deve essere detratto come costo fisso), comprensivo dei citati costi comunali;

Considerato che nel calcolo del limite tariffario sono stati applicati i valori dei parametri di cui ai provvedimenti ARERA, la cui determinazione è rimessa dall'ente territorialmente competente, ovvero:

- il coefficiente di recupero di produttività;
- il coefficiente di miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale;
- il coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018;
- il fattore di sharing di proventi derivanti dalla vendita di materiali e provenienti dai corrispettivi CONAI;

Tenuto conto che con delibera di assemblea n. 10 del 23.06.2021, il Consiglio di Bacino ha approvato/validato:

- le predisposizioni del piano economico – finanziario del servizio rifiuti;
- gli atti previsti dalle deliberazioni ARERA 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF;

Tenuto conto inoltre che con la suddetta delibera, il Consiglio di Bacino, in qualità di ETC, ha dato atto che adempierà all'obbligo di trasmissione degli atti ad ARERA, tramite l'apposito portale;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Rilevato che le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020 all'allegato L quinquies del TUA si riferiscono alle diverse tipologie di attività che producono rifiuti ma non incidono su quelle tariffarie che continuano ad essere quelle di cui al DPR n. 158/1999, ovvero n. 21 per i comuni con meno di 5.000 abitanti;

Richiamato l'art.58 quinquies del D.L.n. 124/2019, in ordine alle modifiche all'allegato 1 al regolamento del DPR n. 158/1999;

Preso atto che il comma 652 del D.Lgs. n. 147/2013, come modificato dall'art. 57-bis del D.L. n. 134/2019, stabilisce che il Comune può, nel determinare le tariffe per categorie e sottocategorie, fino a "diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)", applicare i coefficienti di cui il D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 del medesimo Decreto;

Dato atto che l'allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, stabilisce quali sono le componenti di costo necessarie per la determinazione della tariffa di riferimento, come di seguito riportato:

- i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati sulla base dei costi operativi di gestione (CG), dai costi comuni (CC) e dai costi d'uso del capitale (CK), come evidenziati nel piano finanziario;

- la citata metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola in ulteriori fasi di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

Tenuto conto che le tariffe:

- sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa ed in parte variabile;
- sono suddivise tra utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto di ripartire i costi riclassificati, vista l'attuale crisi economica, per l'anno 2021, nella seguente percentuale:

utenze domestiche: 71%;

utenze non domestiche: 29%

Definiti i coefficienti KA (coefficiente di adattamento per superficie per attribuzione parte fissa della tariffa) e KB (coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile della tariffa) per le utenze domestiche ed i coefficienti KC (coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte fissa della tariffa) e KD (coefficiente di produzione kg/m anno per attribuzione parte variabile della tariffa) per le utenze non domestiche;

Tenuto conto che nell'applicazione di tali coefficienti si è tenuto conto delle famiglie con più componenti;

Richiamate le esenzioni dal pagamento già previste dal regolamento, a favore delle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che con DCC n. 11 del 21.05.2020, questo ente si è avvalso della disposizione dell'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero di approvare anche per l'anno 2020, le tariffe approvate nell'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamata la DCC n. 44 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il PEF anno 2020, di Euro complessivi 370.511,16 (di cui Euro 68.343,52 per servizi del Comune);

Preso atto che l'art. 6 del D.L. 73/2021 "Decreto Sostegno Bis" stabilisce che gli enti possono concedere, per le categorie economiche più colpite dalla crisi economica, delle agevolazioni TARI da finanziare con il fondo per l'anno 2021, istituito dal Ministero dell'Interno;

Dato atto che, a differenza delle detrazioni concesse nell'anno 2020, stabilite dalla Deliberazione ARERA n. 158/2020 (che ha definito modalità di calcolo e le categorie destinatarie dell'agevolazione sulla base del codice ATECO) il citato D.L. n. 73/2021, stabilisce che:

- le agevolazioni sono destinate alle categorie economiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività o dalle limitazioni nella circolazione, a causa dell'emergenza epidemiologica;
- le agevolazioni saranno finanziate con il "fondone" che sarà stabilito con Decreto Ministeriale;

Richiamata la DCC n. 34 del 28.10.2020, con la quale sono state approvate le agevolazioni per le utenze non domestiche colpite dall'emergenza Covid 19, sulla base di quanto disposto da ARERA;

Tenuto conto al riguardo che, a seguito dell'adozione di vari DPCM e D.L., che hanno definito, anche sulla base della ripartizione del territorio in zone gialle, arancioni e rosse con conseguenti chiusure obbligatorie di alcune attività o comunque limitazione nello spostamento delle persone, alcune categorie economiche sono state più colpite rispetto ad altre;

Ravvisata pertanto la necessità, anche rispetto ai tempi ristretti previsti dalla normativa nazionale per l'approvazione del PEF e delle tariffe 2021 (attualmente del 30.06.2021) di determinare i criteri per la concessione di tali agevolazioni, operando d'ufficio senza gravare le ditte con la presentazione di formali richieste di agevolazioni;

Rilevato di individuare le attività non domestiche che hanno risentito maggiormente delle restrizioni nell'esercizio dell'attività, sulla base della categoria TARI di riferimento prevista dal DPR n. 158/1999 e dal codice ATECO;

Tenuto conto che tali attività risultano essere quelle di seguito elencate;

1. bar e ristoranti;
2. alberghi;
3. parrucchieri;
4. centri estetici;

Ritenuto pertanto di concedere a tali attività, per la sola annualità 2021 e nel rispetto dell'obiettivo principale di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, un'agevolazione che abbatta la tariffa variabile, rapportata al periodo di chiusure/restrizioni, ovvero pari a quattro mesi;

Rilevato che l'importo complessivo delle agevolazioni, calcolato sulla base delle tariffe approvate (anno 2019), risulta essere di presuntivi Euro 2.300,00;

Richiamato l'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, che ha introdotto nel corpo dell'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale, già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi, stabilendo:

- l'obbligo di trasmissione al MEF, dal 01.01.2020, di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, esclusivamente per via telematica ed entro il termine del 14 ottobre, al fine di consentire al Ministero la relativa pubblicazione entro il 28 ottobre;
- l'approvazione di un nuovo formato elettronico per l'invio telematico, da adottare con Decreto del MEF, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- l'efficacia delle deliberazioni soltanto se pubblicate sul sito internet www.finanza.gov.it – portale federalismo fiscale, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;
- l'abrogazione del comma 2, dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, che disponeva che le deliberazioni fossero trasmesse entro 30 giorni dalla data di esecutività;
- che i versamenti, in particolare per la TARI, l'ICP, la TOSAP, con scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio;

Sottolineato infine che l'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF dispone che l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità il PEF che provvede, previa verificare della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, ad approvarlo;

Considerato che, fino all'approvazione del PEF da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto piano ed i relativi allegati e di trasmettere gli stessi, tramite l'apposito applicativo, ad ARERA, ai fini della successiva approvazione;

Rilevato che l'approvazione/presa d'atto del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il parere del revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

SI PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del PEF 2021 validato ed approvato dal Consiglio di Bacino di Rovigo e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR ed i relativi allegati;
3. Di dare atto che, l'ammontare dei costi (rivalutati) è di complessivi Euro 371.989,00 (compreso MIUR pari ad Euro 1.099,00 che secondo quanto disposto dal punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, deve essere detratto come costo fisso) di cui Euro 201.506,00 per costi variabili riclassificati ed Euro 170.483,00 per costi fissi riclassificati, come evidenziati dall'appendice 1 al MTR, allegato;
4. Di precisare che nella somma complessiva di Euro 371.989,00 calcolato sui costi anno 2019 (a consuntivo) sono compresi anche i costi rivalutati secondo i parametri normativi, del Comune, di complessivi Euro 76.434,00;
5. Di sottolineare che con prot. ns. atti n. 1800 del 24.02.2021, sono stati trasmessi al Consiglio di Bacino, gli atti propedeutici per la predisposizione del PEF, ovvero la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante, la relazione di accompagnamento redatta in conformità all'appendice 2 al MTR
6. Di dare atto che questo ente, nella predisposizione del PEF 2021, si è avvalso della possibilità di utilizzare il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art. 106, comma 5, del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 39 del D.L. n. 104/2020, per la copertura:
 - a. del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA), pari ad Euro 11.895,03;
 - b. dei costi COV 2021, sostenuti per l'emergenza Covid e rendicontati dal gestore Ecoambiente, sulla base del numero degli abitanti, pari a Euro 4.451,00;
7. Di dare atto pertanto la somma complessiva di Euro 16.346,03, non ha inciso sul totale dei costi del PEF 2021 e quindi sui contribuenti;
8. Di precisare che sarà cura dell'ETC trasmettere, mediante l'apposita piattaforma on line per la trasmissione degli atti dell'ARERA, copia del PEF relativo all'anno 2021, unitamente a tutti i documenti allegati e richiesti dal sistema;
9. Di approvare le tariffe 2021, secondo i criteri ed i coefficienti specificati nel modello allegato;
10. Di approvare, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021, le agevolazioni per le utenze non domestiche maggiormente colpite dalla crisi economica, sulla base della categoria TARI di riferimento prevista dal DPR n. 158/1999 e dal codice ATECO;
11. Di dare atto pertanto che alle utenze classificate come bar e ristoranti, alberghi, parrucchieri e centri estetici, sarà riconosciuta una detrazione, per la sola annualità 2021, che abbatta la tariffa variabile, rapportata al periodo di chiusure/restrizioni, ovvero pari a quattro mesi, per una somma complessiva di presuntivi Euro 2.300,00;

12. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel relativo sito informatico;
13. Di pubblicare il presente provvedimento secondo le modalità più sopra richiamate;
14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

L'assessore Baldo spiega il metodo di costruzione del PEF servizio rifiuti e delle relative tariffe TARI:

- Il PEF è stato validato dal Consiglio di bacino
- Sono state calcolate le tariffe
- Sono state previste agevolazioni
- E' stato utilizzato il Fondo statale Covid-19 per € 11.895,00 per conguaglio PEF 2020 rispetto al 2019
- E' stato utilizzato il Fondo statale Covid-19 per € 4.451,00 per costi Covid
- Sono previste agevolazioni per le imprese chiuse nel 2021 nel periodo di emergenza Covid-19
- E' previsto un aumento medio del 2% della tariffa utenze domestiche, per le utenze non domestiche aumento medio dell'11%

La Consiglieria Virgili evidenzia che le aziende hanno sostenuto spese per l'adozione di misure di sicurezza Covid e che le famiglie risentono delle conseguenze di disagio sociale causato dall'emergenza covid; chiede quindi se era possibile con i fondi Covid-19 aiutare maggiormente le imprese e le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid.

L'Assessore Baldo preannuncia che nel prossimo consiglio comunale relazionerà sulle modalità di utilizzo dei fondi statali Covid, per le diverse finalità di aiuto previste dalla legge, sia relativamente all'anno 2020 che all'anno 2021.

La Consiglieria Virgili critica il fatto che, a tutt'oggi, il Comune non abbia utilizzato in modo adeguato i fondi dello Stato per aiutare le famiglie in difficoltà, nonostante il fabbisogno del territorio.

L'Assessore Baldo risponde che i fondi dello Stato devono essere utilizzati nel rispetto dei vincoli di destinazione (nel 2020 per buoni alimenti) e che nel 2021 potranno essere utilizzati i fondi concessi dallo Stato sia per alimenti che per il pagamento di utenze alle famiglie in difficoltà.

La Consiglieria Virgili auspica che l'Amministrazione impieghi le risorse finanziarie a disposizione in modo adeguato per aiutare le imprese e le famiglie.

UDITA la discussione sull'argomento ;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

CONSIGLIERI PRESENTI:	10
VOTI FAVOREVOLI:	8
ASTENUTI :	2 (Virgili-Guarise)

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come più sopra illustrata, votata ed allegata, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

CONSIGLIERI PRESENTI: 10
VOTI FAVOREVOLI: 8
ASTENUTI : 2 (Virgili-Guarise)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000

Alle ore 20,20 escono i Consiglieri Virgili e Guarise

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.27

Oggetto: Presa d'atto PEF 2021 ed approvazione tariffe TARI anno 2021

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarità tecnica

Parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti.

Data 24-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Cacciatori Roberta

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarità contabile

Parere favorevole di regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 147 bis comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000).

Data 24-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Cacciatori Roberta

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Tasso Giuseppe

IL Segretario Comunale
F.to Gerlando Gibilaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile area amm.vo-contabile, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi, con numero di registrazione all'albo pretorio .

Comune di Fratta Polesine li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
F.to Cacciatori Roberta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
Cacciatori Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Fratta Polesine li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
F. to Cacciatori Roberta

COMUNE DI FRATTA POLESINE
Provincia di Rovigo

TARIFFE TARI ANNO 2021

COSTI ANNO 2021
(calcolati secondo il MTR)

Determinazione costi sostenuti		
Entrata tariffaria massima rispetto al limite di crescita		371989,00
Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n. 2/RIF/2020	1.099,00 €
TF - Totale costi fissi riclassificati	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COItf + (1+y)RCtf/r - Df + Cd2019f$	169.384,00 €
TV - Totale costi variabili riclassificati	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COItv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv/r + Cd2019v$	201.506,00 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	370.890,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita

Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 263.331,90	% costi fissi utenze domestiche	71,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 71,00\%$
		% costi variabili utenze domestiche	71,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 71,00\%$
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 107.558,10	% costi fissi utenze non domestiche	29,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 29,00\%$
		% costi variabili utenze non domestiche	29,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 29,00\%$

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2021 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 263.331,90	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 120.262,64
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 143.069,26
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 107.558,10	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 49.121,36
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 58.436,74

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	35.371,40	0,84	285,80	0,60	0,680031	59,781156
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	49.144,35	0,98	337,55	1,40	0,793369	139,489365
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	30.506,59	1,08	198,69	1,80	0,874325	179,343469
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	20.035,16	1,16	118,68	2,20	0,939090	219,197573
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.932,96	1,24	19,15	2,90	1,003855	288,942256
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.631,28	1,30	14,94	3,40	1,052429	338,759886
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	1.747,00	0,75	11,00	0,54	0,612027	53,803040
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2.114,00	0,88	13,00	1,26	0,714032	125,540428
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	943,90	0,97	4,89	1,62	0,786893	161,409122
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	1.463,87	1,04	8,45	1,98	0,845181	197,277816
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	399,23	1,11	2,66	2,61	0,903469	260,048030
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	363,00	1,17	1,00	3,06	0,947186	304,883897
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduzione 1/2 per reddito minimo e/o in	782,00	0,42	6,00	0,30	0,340015	29,890578
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-riduzione 1/2 per reddito minimo e/o i	814,00	0,49	6,00	0,70	0,396684	69,744682
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-riduzione 1/2 per reddito minimo e/o i	120,00	0,54	1,00	0,90	0,437162	89,671734
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-riduzione 1/2 per reddito minimo e/	213,00	0,62	2,00	1,45	0,501927	144,471128

1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduzione 1/2 per reddito minimo e/o in	22,80	0,37	0,15	0,27	0,306013	26,901520
------	---	-------	------	------	------	----------	-----------

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	98,00	1,20	9,82	2,068459	2,471907
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	3.113,00	0,64	5,32	1,103178	1,339159
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	848,00	1,33	10,93	2,292542	2,751318
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	135,00	1,18	9,73	2,033985	2,449252
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	7.700,00	0,57	4,69	0,982518	1,180574
2 .8	UFFICI,AGENZIE	624,00	1,60	13,30	2,757945	3,347898
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.008,00	0,87	7,16	1,499633	1,802327
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	738,00	1,20	10,00	2,068459	2,517217
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	167,00	1,17	9,68	2,016747	2,436666
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	828,00	1,30	10,00	2,240831	2,517217
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	135,00	1,16	9,48	1,999510	2,386321
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.664,00	1,15	9,00	1,982273	2,265495
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	5.285,83	1,09	8,92	1,878850	2,245357
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	323,00	2,42	19,84	4,171393	4,994158
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	610,00	1,82	14,91	3,137163	3,753170
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	218,93	1,32	10,83	2,275305	2,726146
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	200,00	1,23	10,07	2,120170	2,534837
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	318,00	3,03	24,86	5,222859	6,257801
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIFIUTI SPECIALI	184,00	0,60	4,91	1,034229	1,235953
2 .8	UFFICI,AGENZIE-RIFIUTI SPECIALI	98,00	0,80	6,65	1,378972	1,673949
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI SPECIALI	67,00	0,43	3,58	0,749816	0,901163
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI	4.120,12	0,54	4,46	0,939425	1,122678
2 .8	UFFICI,AGENZIE-RIFIUTI SPECIALI	62,00	0,64	5,32	1,103178	1,339159
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI	867,00	0,46	3,79	0,799804	0,954528

	SPECIALI					
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI	1.145,00	0,43	3,56	0,751540	0,898143
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA-RIFIUTI SPECIALI	47,00	0,78	6,00	1,344498	1,510330
2 .9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI SPECIALI	44,00	0,60	5,01	1,049743	1,261629
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-RIFIUTI SPECIALI	2.470,00	0,80	6,30	1,387591	1,585846

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add. prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	115	39.584,32	0,00	39.584,32	1.979,22	43.255,76	3.671,44	7,02%	2.162,79	183,57
1.2-Usò domestico-Due componenti	129	83.656,93	0,00	83.656,93	4.182,85	89.958,07	6.301,14	4,42%	4.497,90	315,05
1.3-Usò domestico-Tre componenti	136	59.605,96	0,00	59.605,96	2.980,30	63.979,13	4.373,17	3,82%	3.198,96	218,66
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	142	45.198,33	0,00	45.198,33	2.259,92	47.734,62	2.536,29	3,76%	2.386,73	126,81
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	138	9.075,42	0,00	9.075,42	453,77	9.924,44	849,02	1,96%	496,22	42,45
1.6-Usò domestico-Sei o più componenti	173	7.679,67	0,00	7.679,67	383,98	8.478,93	799,26	2,84%	423,95	39,97
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	141	737,72	0,00	737,72	36,89	862,67	124,95	16,93%	43,13	6,24
2.4-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	216	6.507,10	0,00	6.507,10	325,36	7.602,99	1.095,89	16,84%	380,15	54,79
2.5-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	282	3.658,54	0,00	3.658,54	182,93	4.277,19	618,65	16,90%	213,86	30,93
2.6-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	135	517,78	0,00	517,78	25,89	605,24	87,46	16,89%	30,26	4,37
2.7-Usò non domestico-Case di cura e riposo	7700	14.247,57	0,00	14.247,57	712,38	16.655,81	2.408,24	16,90%	832,79	120,41
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie	66	4.774,81	0,00	4.774,81	238,74	4.260,64	-514,17	16,84%	213,03	-25,71
2.9-Usò non domestico-Banche, istituti di credito e studi professionali	70	5.603,56	0,00	5.603,56	280,18	3.540,67	-2.062,89	-36,81%	177,03	-103,15
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	105	2.896,78	0,00	2.896,78	144,84	3.384,24	487,46	16,82%	169,21	24,37
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	55	636,36	0,00	636,36	31,82	743,72	107,36	16,87%	37,19	5,37
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idra	69	3.472,77	0,00	3.472,77	173,64	4.073,83	601,06	17,30%	203,69	30,05
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	157	1.101,86	0,00	1.101,86	55,09	2.113,10	1.011,24	16,94%	105,66	50,57
2.14-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	1033	12.297,11	0,00	12.297,11	614,86	14.412,67	2.115,56	17,20%	720,63	105,77
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	315	28.768,95	0,00	28.768,95	1.438,45	32.184,83	3.415,88	16,93%	1.609,24	170,79
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	161	2.531,96	0,00	2.531,96	126,60	2.960,47	428,51	16,92%	148,02	21,42
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	73	3.594,59	0,00	3.594,59	179,73	4.203,11	608,52	16,92%	210,16	30,43
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	58	765,71	0,00	765,71	38,29	1.094,98	329,27	16,91%	54,75	16,46
2.19-Usò non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	200	267,58	0,00	267,58	13,38	931,00	663,42	247,93%	46,55	33,17
2.20-Usò non domestico-Ortofrutta, peschiera, fiori e piante	106	3.122,52	0,00	3.122,52	156,13	3.650,85	528,33	16,91%	182,54	26,41
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi,...)	0	10.093,95	0,00	10.093,95	504,70	0,00	-10.093,95	0,00%	0,00	-504,70
TOTALI	0	350.397,85	0,00	350.397,85	17.519,94	370.888,96	20.491,11	0,00%	18.544,44	1.024,50

